

Penale Ord. Sez. 2 Num. 29607 Anno 2022

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: NICASTRO GIUSEPPE

Data Udiienza: 21/07/2022

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:

BASTONE GIUSEPPE, nato a Napoli il 28/04/1982

RAIA ANNA, nata a Napoli il 22/07/1977

avverso la sentenza del 23/10/2020 della Corte d'appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 23/10/2020, confermava la sentenza del 25/11/2019 del G.u.p. del Tribunale di Reggio Emilia di condanna di Giuseppe Bastone e di Anna Raia per i reati di cui agli artt. 110 e 610 cod. pen. (capo B) e di cui agli artt. 110 e 624-*bis* cod. pen. e di Giuseppe Bastone anche per reati di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. (capo A), di cui all'art. 629 cod. pen. (capi E e F), e di cui all'art. 628 cod. pen. (capo D).

Considerato che, nel caso in esame, i ricorsi sono stati proposti personalmente dagli imputati in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso – come avvenuto nel caso di specie – la quale, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la

genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01);

Ritenuto che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, i ricorsi devono essere trattati nelle forme *de plano*, ai sensi dell'art. 610, comma 5-*bis*, cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/07/2021.